



Provincia di  
Benevento

**PROVINCIA DI BENEVENTO**  
***Servizio Appalti***  
***Assistenza Amministrativa EE.LL.***

**DISCIPLINARE DI GARA**

Procedura aperta ai sensi dell'art.60 del Decreto Legislativo n.50/2016.  
Criterio: prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a) del Decreto Legislativo n.50/2016.

**AFFIDAMENTO DELL'ESECUZIONE DI LAVORI DI RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO  
AL KM. 2+700 (FRANA ALLA LOCALITA' BUFALARA DI CASTELPAGANO)  
(CODICE INTERVENTO 00/A/24) LUNGO LA S.P. N. 65 CASTELPAGANO - RICCIA  
CIG 75731053F2 – CUP I87H17000550002**

**PARTE PRIMA**  
**PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA**

Il presente Disciplinare contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e, più in generale, a tutte le condizioni regolanti la procedura di aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento del servizio in oggetto.

**1. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:**

- a) il plico chiuso e sigillato contenente le buste della documentazione amministrativa, dell'offerta tecnica, dell'offerta tempo e di quella economica deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara al seguente indirizzo: **PROVINCIA DI BENEVENTO – SETTORE TECNICO – SERVIZIO APPALTI - PIAZZA CASTELLO – ROCCA DEI RETTORI – 82100, BENEVENTO;**
- b) è altresì facoltà del concorrente la consegna a mano del plico, allo stesso indirizzo direttamente o a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di cui sopra;
- c) in ogni caso farà fede la data e l'ora apposte sul plico dall'addetto alla ricezione;
- d) il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio del mittente; la Stazione Appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico;

e) sul plico dovranno essere riportati i seguenti dati:

- Dati della ditta (nel caso di raggruppamenti, sul plico deve essere indicato espressamente il nominativo e i dati di tutti i soggetti facenti capo al RTI, con il relativo ruolo all'interno del raggruppamento) e quindi:

- \* Ragione sociale
- \* indirizzo completo di CAP
- \* numero di telefono e fax
- \* indirizzo email e PEC
- \* P.IVA e Codice Fiscale
- \* mandataria/mandante/consorzio, ecc. se del caso

- Dicitura: "Procedura aperta per l'affidamento dell'esecuzione DEI LAVORI DI RISANAMENTO MOVIMENTO FRANOSO AL KM. 2+700 (FRANA ALLA LOCALITA' BUFALARA DI CASTELPAGANO) (CODICE INTERVENTO 00/A/24) - CIG 75731053F2 – CUP I87H17000550002

- Data e orario di scadenza della procedura di gara (termine presentazione offerte)
- Scritta "NON APRIRE"

f) il plico deve essere sigillato, siglato e firmato sui lembi di chiusura:

per ragioni organizzative si invitano cortesemente le ditte a non usare - se possibile - la ceralacca, sebbene ammessa, ma a sigillare il plico esattamente come sopra indicato con timbri, firme e scotch trasparente sui lembi delle buste e del plico d'invio. In caso di utilizzo di ceralacca, si invitano le Ditte a coprire comunque la stessa con nastro adesivo trasparente, al fine di impedirne la frammentazione e il distacco;

g) le buste interne devono essere chiuse, siglate e firmate sui lembi di chiusura; almeno le buste interne contenenti l'offerta tecnica, l'offerta economica e l'offerta tempo devono essere altresì sigillate con ceralacca o nastro adesivo antistrappo, con le modalità di cui alla precedente lettera f);

h) il plico deve contenere al proprio interno due buste recanti l'intestazione del mittente e la dicitura rispettivamente come segue:

**"Documentazione amministrativa" - «Offerta economica».**

## **2. CONTENUTO DELLA BUSTA – «DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA»**

**A) DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA** redatta su carta da bollo da € 16,00 **E DICHIARAZIONE GENERALE**, corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, attestante l'assenza della cause di esclusione e il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n.50/2016 di seguito riportate:

- 1) Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in un paese diverso dall'Italia, ai sensi dell'Allegato XI.A al Decreto Legislativo n.163/2006 (se cooperative, oltre all'iscrizione alla CCIAA, iscrizione nell'apposito Albo), che riporti i dati contenuti nel certificato camerale ossia presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l'operatore economico sia iscritto e per quale attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; un socio e direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari e direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori speciali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico e socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. Per tutti i tipi di società o consorzi dovrà essere prodotta dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. n.445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui dovrà essere indicato il nominativo dei soci con le relative quote di partecipazione. Per tutti i tipi di società o consorzi con meno di quattro soci (con esclusione delle imprese individuali, delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice) il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza sono tenuti a produrre autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di carattere generale per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di società con due soli soci, i quali siano in possesso ciascuno del 50% della partecipazione societaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci (Parere AVCP del 04/04/2012, n, 58 e determinazione AVCP n. 1 del 16/05/2012);

- 2) Assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo n. 50/2016 in quanto nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, non è stata pronunciata la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:
- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - b)-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
  - c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109 e successive modificazioni;
  - f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
  - g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- L'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.
- La dichiarazione può essere resa dal legale rappresentante, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. n.445/2000 con la dicitura, "di esserne a diretta conoscenza". Pertanto il concorrente deve dichiarare:
- a.1) se vi siano o non vi siano soggetti titolari di responsabilità legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
  - a.2) qualora vi siano tali soggetti, l'assenza delle cause di esclusione oppure l'indicazione delle sentenze passate in giudicato, i decreti penali irrevocabili e le sentenze di applicazione della pena su richiesta, in capo a tali soggetti cessati;
  - a.3) qualora vi siano soggetti nelle condizioni di cui al precedente punto a.2), per i quali sussistano cause di esclusione, dimostrazione di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata del soggetto cessato.
- L'esclusione di cui all'art. 80, comma 1. del D.Lgs. n. 50/2016 non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.
- 3) Non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto nei propri confronti e nei confronti dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.
- 4) Non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.
- 5) Non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto:
- a) non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;

- b) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.lgs. n. 50/2016;
  - c) non si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità; tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - d) non si trova in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, non diversamente risolvibile;
  - e) non si trova in situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67;
  - f) non è stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - f-bis) non è operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
  - f-ter) non è operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti; il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
  - g) non risulta iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - h) non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
  - i) è in regola con gli obblighi di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
  - l) non è operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. dell'Osservatorio;
  - m) non è operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.  
A tal fine, allega, alternativamente:
    - la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
    - la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
    - la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.
- 6) dichiarazione che indichi espressamente il proprio domicilio, numero di telefono, fax e indirizzo di posta certificata ai quali inviare eventuali comunicazioni;
- La dichiarazione attestante il possesso dei suddetti requisiti, redatta secondo i modelli ALLEGATO 1 e ALLEGATO 2 al presente disciplinare di gara deve essere resa e sottoscritta:
- a) nel caso di impresa singola dal legale rappresentante;
  - b) nel caso di consorzio stabile dal legale rappresentante del consorzio e dal legale rappresentante del consorziato per il quale il consorzio eventualmente concorre;

c) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari ovvero GEIE già costituiti ovvero da costituire, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiscono ovvero costituiranno il raggruppamento;

**Limitatamente ai concorrenti che presentano la dichiarazione tramite procuratore o institore**, ai sensi degli articoli 1393 e 2206 del codice civile, deve essere allegata la scrittura privata autenticata o l'atto pubblico di conferimento della procura o della preposizione institoria.

**B) LAVORAZIONI DI CUI SI COMPONE L'INTERVENTO E REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA RICHIESTI**

<b>LOTTO A BASE DI GARA</b>			
III.1) Importo a base d'asta (IVA esclusa): € 176.915,00 di cui:			
1)	€ 176.390,29	Importo soggetto a ribasso di gara.	
2)	€ 524,71	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.	
Lavorazioni di cui si compone l'intervento			
Declaratoria lavori	categoria	classifica	importo
Opere strutturali speciali	OS21	I	€ 98.874,91
Opere stradali	OG3	I	€ 78.040,09

<b>REQUISITI DI QUALIFICAZIONE RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA</b>		
III.2) Per quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50 del 2016, il valore complessivo dell'appalto è determinato in € 176.915,00 e i requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara, dimostrabili con il possesso di attestazione di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA), sono i seguenti:		
categoria	importo	classifica
OS21	€ 98.874,91	I
OG3	€ 78.040,09	I
<p>Quanto sopra è dimostrabile allegando copia di attestazione ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi di legge, a dimostrazione del possesso di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici appartenenti alle suddette categorie e classifiche, rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzate di cui al D.P.R. 207/2010 in corso di validità alla data di scadenza fissata per la presentazione dell'offerta. Considerato che l'importo delle lavorazioni, per ciascuna categoria di opere, risulta essere inferiore a € 150.000,00, per le imprese che non sono in possesso di attestazione SOA) è richiesto, in alternativa al possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, la dichiarazione del possesso, per ciascuna delle suddette categorie (OS21 e OG3), dei requisiti di cui all'art. 90 del D.P.R. n. 207 del 2010 e precisamente:</p> <p>a) importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della lettera di invito non inferiore all'importo del contratto da stipulare;</p> <p>b) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di trasmissione della lettera di invito; nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);</p> <p>c) adeguata attrezzatura tecnica.</p>		

**Si precisa quanto segue:**

**Categoria prevalente: OS21.** Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30

per cento dell'importo della categoria. Il suddetto limite, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto MIT n. 248/2016 non è computato ai fini del raggiungimento del limite di cui all'art. 105, comma 2, del Codice. Ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 per i lavori della categoria OS21, in quanto superiori al dieci per cento dell'importo totale dei lavori, non è ammesso l'avvalimento.

#### **Categorie scorporabili:**

**OG3.** Non possono essere eseguite direttamente dall'affidatario in possesso della sola qualificazione per la categoria prevalente, se privo delle relative adeguate qualificazioni, le lavorazioni appartenenti alla presente categoria a qualificazione obbligatoria. I lavori di tale categoria, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 possono essere subappaltati fino a € 53.074,50, nei rispetto del limite del 30 per cento dell'importo complessivo dei lavori ( $176.915,00 \times 30\% = 53.074,50$ ). Tale intenzione dovrà essere espressamente dichiarata in sede di gara poiché trattasi di c.d. subappalto "necessario" o qualificante. Ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. n. 50 del 2016, i requisiti relativi alla categoria scorporabile non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente. **A tal fine, qualora la somma dell'importo dei lavori della categoria OG3 che l'impresa intende subappaltare e quello dei lavori della categoria OS21 a base di gara (€ 98.874,91) sia superiore a € 150.000,00, è richiesto il possesso di attestazione di qualificazione SOA nella categoria OS21, classifica I.** La categoria OG3 è altresì scorporabile: l'operatore economico potrà quindi, in alternativa al subappalto, partecipare in RTI di tipo verticale con un altro soggetto qualificato per la categoria scorporata OG3.

#### **C. GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) una garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 del Codice, pari a € 3.538,30.
- 2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

- a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b) fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Tesoriere della Provincia di Benevento: Banca Popolare Pugliese S.C.P.A., Codice IBAN: IT93 C052 6279 748T 2099 0001 119
- c) fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

[http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)

<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
  - d) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a) in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b) in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.  
La cauzione provvisoria viene rilasciata a favore della Stazione Appaltante della Provincia di Benevento.

**D) SUBAPPALTO:** ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i., i soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- a) l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- d) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.

Il concorrente che intende avvalersi dell'istituto del subappalto deve, pertanto, indicare all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere subappaltabili che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016, fermo restando, comunque, al 30% dell'importo del contratto il limite massimo complessivo della quota subappaltabile.

Relativamente alla documentazione:

1. Il contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
2. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata.
3. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario deve trasmettere altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 cit. D. Lgs. n.50/2016.
4. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
5. Il contratto di subappalto deve contenere, a pena di nullità, apposita clausola sull'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti (di cui all'art. 3, comma 9, L. 136/2010) con indicazione espressa del Conto Corrente dedicato della subaffidataria e delle persone autorizzate ad operarvi.
6. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

I subappaltatori dovranno, al fine dell'autorizzazione al subappalto, dimostrare l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016; qualora apposita verifica della Stazione Appaltante abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione in capo a un subappaltatore, l'affidatario dovrà provvedere a sostituirlo.

L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario deve corrispondere i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

La stazione appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa, come definita dalla raccomandazione della Commissione, 06.05.2003, relativa alla definizione delle micro, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.05.2003, pag. 36);
- b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Relativamente ai termini previsti dall'art. 105, comma 18, D. Lgs 50/2016, si rende noto che ai sensi degli artt. 6 e 21 della L. 241/1990 il termine per l'eventuale formazione del silenzio assenso inizia a decorrere solo dal momento in cui la scrivente Stazione Appaltante è posta in condizioni di esaminare compiutamente l'istanza, integrata da tutta la documentazione necessaria richiesta ex legge all'interessato: la mancata allegazione anche solo di parte della documentazione costituisce mancanza di un presupposto per considerare esistente il procedimento autorizzatorio e la maturazione del silenzio assenso.

**Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo dei lavori (€ 53.074,50)**

**Per i lavori della categoria OS21, ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 e dell'art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo della categoria. Il suddetto limite, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del Decreto MIT n. 248/2016 non è computato ai fini del raggiungimento del limite dell'importo complessivo di cui all'art. 105, comma 2, del Codice.**

**Per ciascuna categoria di lavorazioni a base di gara (OS21 e OG3) l'impresa concorrente dovrà dichiarare in modo puntuale la percentuale o l'importo delle stesse che intende subappaltare e non dovrà utilizzare indicazioni generiche quali, a titolo esemplificativo, "nei limiti di legge" o "entro il limite massimo consentito dalla legge".**

#### **E. AVVALIMENTO**

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara, sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, sarà richiesta per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando il termine perentorio di DIECI giorni per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, del Decreto Ministeriale 10 novembre 2016 per i lavori della categoria OS21, in quanto superiori al dieci per cento dell'importo totale dei lavori, non è ammesso l'avvalimento.

#### **F. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.**

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2017 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell'art. 1, comma 67 della l. 266/2005.

**G. IL PASSOE RILASCIATO DAL SISTEMA AVCPASS:** la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e tecnico-organizzativo ed economico-finanziario sarà effettuata, ai sensi dell'art. 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i., fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass e richiedere il rilascio del PASSOE, accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il documento che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS (PASSOE) rilasciato dal sistema all'esito della procedura di registrazione, dovrà essere sottoscritto e inserito all'interno della Busta "Documentazione Amministrativa".

Nel caso di imprese riunite, consorziate, raggruppate e nel caso di avvalimento, la mandataria invierà il PASSOE complessivo generato accorpando i PASSOE delle diverse mandanti e/o dell'ausiliario. In questo caso il PASSOE da allegare alla documentazione di gara dovrà essere firmato congiuntamente alla mandataria da tutti i mandanti, consorziati o associati ovvero dall'ausiliario.

Gli operatori economici, tramite un'area dedicata, inseriscono a sistema i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria e tecnico – professionale che sono nella propria esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.

La mancata registrazione presso il sistema AVCPASS e la eventuale mancata trasmissione del PASSOE non comportano l'esclusione dalla gara. In tal caso, la Stazione Appaltante provvede, con apposita comunicazione ad assegnare un termine congruo per l'effettuazione della registrazione medesima. Resta fermo l'obbligo per l'operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla presente procedura.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti secondo le previgenti modalità

## **H. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- c) la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- d) la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- e) la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente il termine di **cinque giorni** perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine ulteriore di tre giorni, a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati

**I) Dichiarazione** ai sensi del DPR 445/2000 resa a firma del Legale Rappresentante dell'operatore economico concorrente, sulle condizioni e le dichiarazioni preliminari relative all'appalto in oggetto, ossia:

- di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali;
- di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
- di avere preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori, ivi compreso il limite di pagamento per l'anno finanziario 2017;
- di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

**N.B. La presente dichiarazione di carattere generale relativa all'appalto va presentata da tutti gli operatori economici concorrenti (singoli, mandataria + mandante/i, consorzio + consorziata/e esecutrice/i).**

#### **L) DOCUMENTAZIONE E REQUISITI IN CASO DI RTI/CONSORZI RTI, CONSORZI, RETI DI IMPRESA**

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, oltre agli imprenditori individuali, artigiani, società e cooperative, i seguenti soggetti come indicati all'art. 45, comma 2, D. Lgs 50/2016, lettere:

- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti da imprenditori individuali, artigiani, società e cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra imprenditori individuali, artigiani, società e cooperative, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240;

Relativamente ai predetti soggetti, si applicano le seguenti prescrizioni.

Tutti gli operatori economici indicati all'art. 45, comma 2, D. Lgs 50/2016, nonché le ditte designate quali "consorziate esecutrici" dai consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono produrre la documentazione relativa alle informazioni sull'operatore economico, all'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, c. 1, 2, 4 e 5, D. Lgs 50/2016 e ai Requisiti di idoneità professionale, redatte secondo i modelli allegati 1 e 2 al presente disciplinare di gara, nonché la dichiarazione sulle condizioni e le dichiarazioni preliminari relative all'appalto in oggetto di cui alla lettera I del presente disciplinare.

Con riferimento all'utilizzo del sistema AVCPass, si precisa che, relativamente al PassOE, il documento generato deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie; è la mandataria/capofila ad allegare materialmente il documento alla documentazione amministrativa, e lo stesso contiene i dati di tutto il raggruppamento. Si raccomanda di fare riferimento alle FAQ dell'Autorità su: <http://www.avcp.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/ContrattiPubblici/FaqAvcpass>.

**Con riferimento ai requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, si precisa quanto segue:**

**L.1) Raggruppamenti Temporanei di concorrenti.** Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo orizzontale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per l'impresa singola devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40 per cento e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10 per cento. Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorzio. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta, fatta salva la facoltà di modifica delle stesse, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate.

Resta fermo che comunque le ditte devono possedere una percentuale di requisiti in misura non inferiore alla percentuale di partecipazione in RTI e alla percentuale di svolgimento dei lavori che intendono poi espletare. I lavori infatti sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui al suddetto articolo. Pertanto, dovrà essere presentata a pena di esclusione delle imprese costituenti/ende l'ATI o il consorzio l'apposita dichiarazione (anch'essa sottoscritta da tutte le Imprese), contenente la specificazione delle percentuali di partecipazione all'RTI al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti per la qualificazione alla gara, (il medesimo obbligo si applica sugli operatori economici che partecipano alla gara in aggregazione di rete di imprese) Si ricorda che nel caso di imprese raggruppate o consorziate la disposizione dell'art. 61 del D.P.R. 207/2010 si applica con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), del codice, i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera e), del codice, ed i soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettera f), del codice, di tipo verticale, i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente.

**L.2) Consorzi.** In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, e consorzi tra imprese artigiane) i predetti requisiti speciali sono valutati con riferimento all'intero consorzio, con obbligo di indicare la/e consorziata/e esecutrice/i, che non può partecipare insieme al consorzio.

In caso di partecipazione di Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. c) del D.lgs n. 50/2016 (consorzi stabili, società consortili) i requisiti speciali dovranno essere posseduti direttamente dal Consorzio ovvero dai singoli consorziati esecutori, con relativo obbligo di indicare la/e consorziata/e esecutrice/i, che non può partecipare insieme al consorzio.

E' possibile la partecipazione contestuale del consorzio e delle consorziate non designate quali esecutrici.

Qualora l'impresa/e Consorziate/e, indicata/e quale/i esecutrice/i delle attività, sia/ano a loro volta Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b), c) del D.lgs n. 50/2016, essi dovranno, a loro volta, indicare per quali Consorziate il Consorzio concorre. Per dette Consorziate esecutrici valgono le stesse disposizioni riportate nel presente documento. Qualora il consorzio non indichi per quale consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

**L.3) Offerta in caso di RTI/Consorzi**

Dovrà, altresì, essere presentata:

**Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:** atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata, in originale ovvero in copia dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/2000, con la quale tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento conferiscono mandato collettivo speciale, gratuito ed irrevocabile, con rappresentanza, ad una delle imprese, detta mandataria.

**Nel caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari da costituire:** dichiarazione con l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come "mandatario"), il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.

**Nel caso di consorzi ordinari già costituiti:** atto costitutivo e statuto del consorzio con indicazione del soggetto designato quale capogruppo e della quota di partecipazione al Consorzio al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti per la qualificazione alla gara.

#### **L.4) Altre informazioni in caso di RTI/Consorzi/Reti di impresa**

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) D. Lgs 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, D. Lgs 50/2016 è vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 48 D. Lgs 50/2016, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

In caso di ATI, Consorzi o Avalimento, o Reti di imprese, la documentazione amministrativa dovrà possibilmente essere adeguatamente separata per Ditta, ad esempio in raccoglitori A4 trasparenti di cellophane o in fogli A3 piegati a metà con indicazione della ragione sociale della ditta cui appartiene la documentazione nonché il ruolo da essa ricoperto all'interno del Raggruppamento.

### **3. OFFERTA ECONOMICA**

**All'interno del plico da spedire, oltre alla busta contenente la documentazione amministrativa, deve essere presente la busta "offerta economica".**

#### **3.1 CONTENUTO DELLA BUSTA INTERNA - «OFFERTA ECONOMICA»**

In questa busta deve essere contenuta esclusivamente l'offerta economica redatta su carta da bollo da € 16,00 come di seguito descritto nel successivo capo e, precisamente:

a) l'offerta è redatta mediante dichiarazione resa in lingua italiana, in bollo e dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Impresa, con indicazione del ribasso offerto (espresso con massimo tre cifre decimali oltre gli interi) rispetto all'elenco prezzi posto a base di gara, al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara;

b) l'offerta non può presentare correzioni che non siano dagli stessi confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell'offerta;

c) il ribasso è indicato in cifre ed in lettere;

d) in caso di discordanza tra il ribasso indicato in cifre e quello indicato in lettere prevale l'indicazione in lettere;

**e) con indicazione, altresì, a pena di esclusione, del costo della manodopera e dei costi complessivi interni per la sicurezza del lavoro, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016.** Preso atto che gli oneri della sicurezza - sia nel comparto dei lavori che in quelli dei servizi e delle forniture - sono distinti tra oneri non soggetti a ribasso, finalizzati all'eliminazione dei rischi da interferenze ed oneri concernenti i costi specifici connessi con l'attività delle imprese (c.d. "aziendali" che devono essere indicati dalle stesse), con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità, rispetto all'entità ed alle caratteristiche del lavoro, servizio o fornitura, ai sensi dell'art. 95, comma 10, D. Lgs 50/2016 codesta ditta dovrà indicare nella propria offerta economica, a pena di esclusione, i propri costi aziendali concernenti l'adempimento delle

disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Tali costi si riferiscono ai costi sostenuti per le misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda Committente. Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa. In sostanza, essi sono dunque i "costi della sicurezza aziendali" di cui ogni "Datore di lavoro" deve farsi carico per tutelare i propri lavoratori, a prescindere dal luogo in cui questi svolgono la propria attività;

L'offerta economica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante; in caso di sottoscrizione da parte di un procuratore speciale, dovrà essere allegata la relativa procura notarile, in originale o copia autentica; qualora il concorrente si presenti in forma associata ma non ancora costituita, i documenti dovranno essere sottoscritti da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno il concorrente; qualora il concorrente si presenti in R.T.I./Consorzio costituito, i documenti dovranno essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto designato mandatario o capogruppo.

#### **4. ALTRE INDICAZIONI E CONDIZIONI RILEVANTI PER LA PARTECIPAZIONE:**

**4.1)** Gara indetta in esecuzione della determinazione n. 1955 del 27/08/2018. Documento di validazione formale ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 2016, del 02/08/2018.

**4.2)** L'Ente, ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50 del 2016 si riserva di procedere allo scorrimento della graduatoria in caso di fallimento, risoluzione del contratto e in ogni caso in cui si renda necessario.

**4.3)** Ai sensi dell'art. 85, comma 1, primo periodo, del Codice questa Stazione Appaltante, accetta il DGUE, redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 dalla Commissione europea, secondo quanto riportato nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e trasporti 18 luglio 2016, n. 3 ("Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE) approvato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016");

**4.4)** L'offerta presentata da ciascun concorrente è da ritenersi per lo stesso vincolante per 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

**4.5) TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI :** l'aggiudicatario è tenuto al rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, oltre alle sanzioni specifiche, comporta la nullità assoluta del contratto.

A tali fini l'aggiudicatario è tenuto a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai pagamenti attinenti l'oggetto del presente affidamento nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

In caso di nuovo conto corrente dedicato, gli estremi identificativi di questo, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, dovrà essere comunicato con le stesse modalità sopra descritte, entro sette giorni dalla sua accensione.

L'aggiudicatario provvederà ad assolvere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prescritti verificando che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata. Inoltre, l'aggiudicatario procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura territoriale competente, qualora venisse a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 legge 136/2010.

**4.6)** L'aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 103 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016. nonché un polizza assicurativa ex art. 103, comma 7 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2006, che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati per un importo garantito di € 176.915,00 e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nella esecuzione dei lavori, per un massimale di € 1.500.000,00, sino alla data di emissione del certificato di collaudo;

**4.7)** Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 30.06.2003, n. 196, si informa che i dati forniti verranno trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi, da regolamenti e dalla normativa comunitaria, ovvero disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo, in modalità cartacea ed informatica. Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di instaurare rapporti con l'Amministrazione. Il titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Benevento. Il Responsabile del trattamento è il dr. Augusto Travaglione della Provincia di Benevento.

**4.8)** Tutti documenti non in regola con le vigenti disposizioni sull'imposta di bollo saranno inviati all'Agenzia delle entrate per la loro regolarizzazione (ex art. 19, D.P.R. 26/10/1972, n. 642).

**4.9)** Nel termine che verrà indicato dalla Provincia di Benevento l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a produrre tutta la documentazione richiesta per la sottoscrizione del contratto d'appalto, ivi compresa la cauzione definitiva.

**4.10)** La Provincia di Benevento si riserva la facoltà di procedere all'affidamento dei lavori in pendenza della firma del contratto.

**4.11)** Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Benevento, con esclusione della giurisdizione arbitrale.

**4.12)** La stazione appaltante si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di gara, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o quant'altro.

**4.13)** Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 50/2016, tutte le comunicazioni inerenti il procedimento di affidamento della presente gara verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata che il concorrente deve indicare nella documentazione di gara.

## **5. CAUSE DI ESCLUSIONE**

**Sono escluse dalla gara le offerte:**

- di concorrenti che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti, sia accertata con qualunque mezzo dalla Stazione appaltante;
- in contrasto con prescrizioni legislative e regolamentari inderogabili, con le norme di ordine pubblico o con i principi generali dell'ordinamento giuridico;
- nel caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero nel caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

## **PARTE SECONDA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE**

### **1. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'affidamento dell'appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016. In detto conteggio per definire la soglia di anomalia delle offerte, si terrà conto dei ribassi percentuali fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. La Provincia di Benevento si riserva il diritto di:

- non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, ai sensi dell'art. 94, comma 2 e art. 95 comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016;
- sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente;
- non stipulare il contratto di appalto motivatamente, anche qualora sia già intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di parità di ribasso offerto la ditta aggiudicataria verrà individuata mediante sorteggio.

Si procederà all'aggiudicazione quand'anche pervenga una sola offerta, purché sia ritenuta valida e congrua per la stazione appaltante.

### **2. PROCEDURA DI GARA**

La prima seduta pubblica è fissata per il giorno e ora indicati nel bando di gara presso gli Uffici della Provincia di Benevento – Settore Tecnico – L.go Carducci – 3° piano – Benevento. Sono ammessi ad assistere alla apertura delle offerte i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega conferita dai suddetti legali rappresentanti. La Stazione Appaltante si riserva di variare in posticipo la data della seduta di gara qualora insorgessero contrattempi istituzionali non rinviabili, dandone pubblicità alle Ditte mediante avviso sul proprio sito internet.

Il seggio di gara procederà in via preliminare, al sorteggio dei parametri di riferimento per il calcolo della soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016.

Il Seggio procederà con il valutare l'integrità dei plichi e il rispetto delle modalità di sigillatura e delle tempistiche di recapito, con l'apertura degli stessi e la valutazione della congruità e completezza della documentazione amministrativa precedentemente dettagliata e richiesta ai fini dell'ammissione, inoltre valuterà l'integrità e il rispetto delle modalità di sigillatura dei plichi e delle buste interne. Le cause di esclusione dalla gara dei concorrenti verranno determinate con riferimento a quanto previsto agli artt. 80, 83 e 84 del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione.

Le offerte delle Ditte per le quali la documentazione amministrativa risulterà in regola saranno ammesse alla fase seguente che si svolgerà nella medesima seduta pubblica - *salvo necessità di attivare la procedura di "soccorso istruttorio" prevista dall'art. 83, comma 9 del D. Lgs 50/2016.*

Il seggio di gara, constatata l'integrità delle buste interne «Offerta economica», procede alla loro apertura, e verifica:

- la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
- la correttezza formale dell'indicazione delle offerte, l'assenza di abrasioni o correzioni non confermate e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione.

Il seggio di gara provvede:

- alla lettura, ad alta voce, della misura percentuale dei ribassi offerti, in cifre e in lettere, di ciascun concorrente;
- ad apporre in calce all'offerta la propria firma, o a far apporre la firma di uno dei componenti del seggio di gara; tale adempimento è effettuato anche per le offerte eventualmente escluse.

L'affidamento dell'appalto avverrà con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi dell'art. 97, comma 8, D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016, si procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016.

### **3. ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO**

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che la conseguente stipulazione dello stesso avverrà successivamente alle necessarie verifiche, all'aggiudicazione e ai termini dilatori previsti dalla vigente normativa. Prima dell'aggiudicazione dell'appalto la Provincia di Benevento procederà alle verifiche previste all'art. 85, comma 5, e 86 del D.Lgs 50/2016, e si riserva la facoltà di verificare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese, anche ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs 50/2016. Richiederà alle imprese collocate al primo e al secondo posto in graduatoria di presentare documenti complementari aggiornati conformemente all'articolo 86 e, se del caso, all'articolo 87 del D. Lgs 50/2016. La Provincia di Benevento potrà invitare gli operatori economici a integrare i certificati richiesti ai sensi degli articoli 86 e 87 del 50/2016. La mancata corrispondenza a quanto dichiarato in sede di gara comporterà la decadenza dall'aggiudicazione nonché le sanzioni previste dal D.Lgs 50/2016. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 85 e 88 del D. Lgs. n.50/2016, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alle procedure, sarà acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici, con sistema AVCPass. La società aggiudicataria si impegna a svolgere l'appalto con le modalità contrattualmente previste anche nelle more della formale stipula del contratto (esecuzione del contratto in via d'urgenza) se nelle fattispecie contemplate dal comma 8 dell'art. 32 D. Lgs 50/2016. In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D. Lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la Provincia di Benevento si riserva di esercitare la facoltà prevista dall'art. 110 del D.Lgs. 50/2016. Relativamente ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti, nei casi di cui al precedente periodo si farà riferimento a quanto previsto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

Sulle modalità di pagamento, si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto.

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 l'appaltatore dovrà produrre idonea garanzia definitiva, con le modalità previste dal citato art. 103, la quale verrà svincolata nei modi, ai sensi e per gli effetti del citato D.Lgs. La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze e deve inoltre comprendere espressamente la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché la clausola "pagamento a semplice richiesta scritta della

Stazione Appaltante con liquidazione dell'indennizzo entro 15 gg. dalla predetta richiesta, con espresso divieto del Garante di opporre in ogni sede, a fronte della richiesta formulata dal Committente, eccezioni relative al rapporto garantito".

## **PARTE TERZA DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI**

### **1. Disposizioni sulla documentazione, sulle dichiarazioni e sulle comunicazioni.**

- a) Tutte le dichiarazioni richieste:
  - a.1) sono rilasciate ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso);
  - a.2) devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità;
  - a.3) devono essere corredate dal numero di telefax e dall'indirizzo di posta elettronica certificata del concorrente, dove la Stazione appaltante può inviare richieste e comunicazioni;
  - a.4) devono essere sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliare, ognuno per quanto di propria competenza;
  - a.5) ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
- b) Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della Stazione appaltante.
- c) Le comunicazioni della stazione appaltante ai candidati, concorrenti od offerenti, in tutti i casi previsti, si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese ad uno dei recapiti indicati dagli stessi soggetti ai sensi della precedente lettera a), punto a.3); le stesse comunicazioni possono essere fatte anche mediante telefax o posta elettronica, oppure con qualunque altro mezzo ammesso dall'ordinamento.
- e) Tutte le spese per la presente gara e per la stipulazione del relativo contratto, accessorie e consequenziali, nessuna esclusa (es. tasse, imposte, bolli, registri e diritti, spese notarili, ecc.) sono a carico dell'Impresa aggiudicataria. Per quanto non espressamente indicato nel presente Disciplinare, nel Capitolato e nel bando di gara, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

### **2. Acquisizione delle informazioni e della documentazione.**

- a) Le informazioni e i chiarimenti possono essere richieste alla Stazione appaltante ai seguenti punti di contatto:
  - a.1) dr. Augusto Travaglione, tel. 0824774224, pec: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it – e-mail: augusto.travaglione@provincia.benevento.it
  - a.2) ing. Salvatore Minicozzi tel. 0824774243, pec: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it – e-mail: salvatori.minicozzi@provincia.benevento.it
- b) Tutte le richieste di chiarimenti relative all'esecuzione del servizio e alla procedura di gara dovranno essere trasmesse esclusivamente a mezzo pec all'indirizzo: settore.tecnico@pec.provincia.benevento.it e dovranno pervenire entro e non oltre il quarto giorno antecedente la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
- c) Si rende noto, infine, che sul sito web [www.provincia.benevento.it](http://www.provincia.benevento.it) raggiungibile direttamente dalla home page, saranno resi disponibili tutti gli eventuali quesiti che verranno posti dai concorrenti unitamente alle risposte fornite dalla Stazione Appaltante.

- d) Si precisa che ai sensi dell'art. 52, c. 1, c. 2 e c. 10 del D.lgs. 50/2016, i mezzi di comunicazione per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni scelti dalla Stazione Appaltante sono i mezzi elettronici. Pertanto tutte le comunicazioni inerenti la procedura di gara e i relativi esiti potranno essere effettuate anche sul sito internet della stazione appaltante: [www.provincia.benevento.it](http://www.provincia.benevento.it).
- e) In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati. In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari. I concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.
- f) Eventuali rettifiche agli atti di gara verranno pubblicate secondo le modalità di legge.

Il Responsabile del Servizio Appalti  
P.O. delegata  
dr. Augusto Travaglione

Il Responsabile del Servizio Viabilità 1 – R.P.  
P.O. delegata  
Ing. Salvatore Minicozzi

ALLEGATI AL DISCIPLINARE DI GARA:

- 1) SCHEMA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE GENERALE IMPRESE CONCORRENTI
- 2) DICHIARAZIONE INDICANTE L'OFFERTE ECONOMICA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI